

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare con immediatezza, per i provvedimenti emergenziali richiamati, misure maggiormente restrittive ed ulteriori rispetto alle disposizioni statali finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del Covid- 19 mirando, quindi, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze, parchi e aree urbane, disposizioni interdittive della frequenza indiscriminata in determinati luoghi del territorio urbano;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze n°132/2020, n°133/2020 e n°134/2020 del 05.12.2020 che si danno per conosciute e qui si confermano;

VISTO l'art.50 c.5 del D.Lgs. 267/2000 -TUEL- che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.650 del codice penale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

E si conferma, per quanto in premessa richiamato e che qui si intende integralmente riportato, **a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 20 marzo 2021** - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi della normativa emergenziale sopra richiamata:

1. **il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle strade, piazze, parchi e aree urbane comprese nella zona 167, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti nell'area mercatale ivi collocata con cadenza settimanale, e le abitazioni private;**
2. **il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle zone limitrofe alle piazze Marconi e Dante e precisamente in via Montegrappa, via Fiume, via Fiori e in via Verga, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali ivi esistenti, e le abitazioni private;**
3. **il divieto di consumazione sul posto nelle aree di pertinenza, dell'esercizio di somministrazione automatica ubicata in Via V.Veneto, - intersezione con Via Duca D'Aosta, e di tutti i punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale;**
4. **il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 00.00 alle ore 24.00 all'interno e nelle immediate vicinanze dell'esercizio di somministrazione automatica ubicato in Via V. Veneto, , intersezione con Via Duca D'Aosta, e di tutti i punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale;**
5. **il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle strade e aree limitrofe della zona P.I.P, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali ivi esistenti , e le abitazioni private;**
6. **ai titolari/conduuttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcool e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente;**
7. **alle Direzioni degli istituti bancari, finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale, che hanno in uso dispositivi pos e postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcool e cloro, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente.**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00**, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**.

RACCOMANDA

ai titolari/conduuttori degli esercizi commerciali il rispetto puntuale del divieto di assembramento nei pressi delle proprie attività ed il contingentamento degli accessi;

PRECISA

che restano ferme le prescrizioni di cui all'art.1 comma 3 del DPCM 3/11/2020 e successivo DPCM 14/01/2021, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato





COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

Provincia di Brindisi

Via Principessa Jolanda, 23 – San Michele Salentino (BR) - Tel.0931 966026 – www.comune.sanmichelesal.br.it

Ordinanza n° 24 /21 Reg. Gen. – Protocollo n° 1582 del 20.02.2021

ORDINANZA

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione, gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

PREMESSO che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 con il quale è stato prorogato sino al 30 aprile 2021 il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi del d.l. n. 19 e 33 del 2020;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i D.P.C.M. emanati per l'emergenza sanitaria del: 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020 e 24.10.2020;


VISTO l'art.1, comma 8, del D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in Legge 14.07.2020, che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che nell'ambito della Regione Puglia, pur non più classificata dal giorno 11.02.2021, con Ordinanza del 9 febbraio 2021 del Ministro della Salute, tra le zone arancioni di rischio, il Comune di San Michele Salentino richiede al fine di bloccare il progredire dei contagi, misure più restrittive e quindi arginare la grave situazione che compromette severamente il funzionamento delle strutture sanitarie locali;

CONSIDERATO che il Comandante di Polizia Locale ha rimarcato l'esigenza di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto di stazionamento per impedire assembramenti in alcune zone del centro abitato, evidenziando peraltro l'impossibilità con l'organico tuttora in servizio di contenere il succedersi di assembramenti, specialmente a ridosso degli esercizi commerciali e di altre zone abituali di ritrovo rilevati dalla Polizia Locale in violazione delle misure dettate dal DPCM del 14 gennaio 2021;

CONSIDERATO che rispetto all'elevato rischio di contagio nel territorio nazionale, il DPCM del 14 gennaio 2021 prevede che sull'intero territorio nazionale, come da specifica disposizione all'art.1, comma 5, che testualmente si riporta: "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e del flusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del ridetto DPCM 3.11.2020 e successivo DPCM 14.01.2021, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;



Comune di San Michele Salentino Prot. n. 0001592 del 20-02-2021 interno

per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N.1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di San Michele Salentino con validità immediata;

Che il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;
- Al Sig. Questore di Brindisi;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Alla Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Segretario Generale del Comune di San Michele Salentino;
- Agli uffici comunali competenti per gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione;

Che il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine controllino per verificare il rispetto della presente ordinanza.

San Michele Salentino, 20 febbraio 2021


IL SINDACO
P.A. Giovanni ALEGRINI